

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR./2019/.....

Premesso

- che la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, come successivamente meglio descritto
- che l'attività di consulenza strettamente attinente all'attività di mediazione costituisce parte integrante del servizio;

DOCUMENTO DI SINTESI

- I. **DIRITTO AL COMPENSO DI MEDIAZIONE:** Il diritto al compenso maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del **Soggetto Abilitato (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)** così come meglio precisato all'art. 2 -Oggetto del Contratto-.
- II. **COMPENSO A FAVORE DEL MEDIATORE:** A carico del Cliente, una somma pari al% (.....percento) sull'importo effettivamente deliberato. Il medesimo compenso, sarà dovuto anche quando la delibera del **Soggetto Abilitato (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)** sarà di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o condizioni diverse da quelle sopraindicate o quando il Cliente avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione dell'operazione deliberata dal **Soggetto Abilitato (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)**
- III. **PENALE:** Qualora il Cliente receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero, abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore, sia in stato di perdurante insolvenza verso banche e/o terzi oppure sia stato dichiarato fallito o colpito da altra procedura concorsuale, verrà applicata una commissione percentuale a titolo di penale nella misura minima del 10% e massima del 50% qualora ciò avvenga antecedentemente alla delibera positiva da parte dell'**Istituto finanziatore (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)** e nella misura intera -100%- ove ciò avvenga posteriormente alla delibera positiva da parte dell'**Istituto finanziatore (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)**
- IV. **SPESE:** A carico del cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria €00 (euro...../00) +IVA per la prima presentazione ad un **Soggetto Abilitato (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)**, €00 (euro...../00) per la presentazione della pratica a cadaun ulteriore **Soggetto Abilitato (Banche, Intermediario Finanziario, etc..)**, €00 (euro...../00) per compilazione ed inoltro richiesta di concessione di garanzia consortile presso cadaun **Consorzio di Garanzia Fidi Abilitati e/o Istituti Bancari - Assicurativi - Finanziari abilitati e/o Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. F. Gar. L. 662/96;** spese a carico del cliente dovute al Mediatore relative a servizi accessori/opzionali: da definirsi previa autorizzazione
- V. **DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA':** mesi 6 (sei) + 6 (sei). L'incarico è irrevocabile
- VI. **DIRITTO DI ESCLUSIVA:** L'incarico di Mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore
- VII. **DIRITTO DI RECESSO:** Il Cliente po' recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo lettera Raccomandata A/R
- VIII. **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL PRIMO SOGGETTO ABILITATO:** entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal saldo delle spese di istruttoria e consegna completa della documentazione richiesta nonché eventuali integrazioni
- IX. **FORO COMPETENTE:** Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs. 2016/2015.

tutto ciò premesso, le seguenti parti:

La società con sede in (..) - Cap. - Via ... n° .., P. IVA n° C. F. n° .. in persona del legale rappresentante, nato a ... (..) il ././.... e residente a (..) - Cap. .. Via .. n° .. C.F.: e d'ora innanzi indicata come **CLIENTE**

e

la **FINLEAL S.r.l. a socio unico**, con sede legale in Vicenza in via Vecchia Ferriera 4/A cap. soc. €50.000,00 i.v., - P.IVA, CF e R.I./VI n° 02119250245, REA/VI 208319, OAM nr. M1, rappresentata dal sig. Creazzo Dr. Diego Amministratore Unico nato a Vicenza il 23/03/1952 e residente per la carica presso la sede della citata società, d'ora innanzi indicata come **MEDIATORE CREDITIZIO**

premessi che

- Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 (Oggetto del Contratto) ed a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
- La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza propedeutica alla buona conclusione del contratto costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;

Ed. 30 Rev. 00

- c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
- d) Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente

TUTTO CIO' PREMESSO

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (il "Contratto")

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al fine della concessione (intesa quale delibera positiva) da parte di banche o intermediari finanziari (c.d. Istituto Finanziatore) ovvero da Consorzi di Garanzia Fidi abilitati, di un finanziamento sotto qualsiasi forma a favore del Cliente, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito ed impegni di firma, finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate impegni a concedere credito nonché agevolazioni a valere su leggi delle Regioni dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Nel caso di specie, il Cliente conferisce il presente incarico al Mediatore Creditizio, al fine di ottenere la concessione, nei termini sopra descritti, di (barrare l'opzione/le opzioni prescelta/e):

- Affidamenti Bancari di Sconto Commerciale a breve termine di tipo promiscuo, Fido di C/C ed Anticipo su contratti e lettere di credito Italia ed Estero – (per approvazione del Cliente _____) - e/o
- Finanziamenti Breve, Medio e Lungo Termine Chirografari e/o Ipotecari - (per approvazione del Cliente _____) - e/o
- Factoring Finanziario Pro-Soluto e/o Pro-Solvendo e/o Smobilizzo fatture tramite cessione Pro-Soluto e/o Pro-Solvendo (per approvazione del Cliente _____) - e/o
- Leasing Strumentale a valere su (per approvazione del Cliente _____) - e/o
- Leasing Immobiliare a valere su (per approvazione del Cliente _____) - e/o
- Garanzie a prima richiesta e/o sussidiarie e/o fidejussioni e/o cauzioni rilasciate da Consorzi di Garanzia Fidi abilitati e/o Istituti Bancari – Assicurativi – Finanziari abilitati e/o Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. F. Gar. L. 662/96 (per approvazione del Cliente _____).

dell'importo massimo complessivo di €..... (euro...../00) da parte di uno o più soggetti giuridici abilitati per legge a porre in essere le attività sopra indicate (d'ora in poi anche Soggetti Abilitati).

Le Parti precisano che, il reperimento di una garanzia, di qualsivoglia natura, costituisce incarico di per sé del tutto autonomo ed indipendente rispetto all'incarico volto a reperire un finanziamento e che, pertanto, l'eventuale concessione di detta garanzia costituisce di per sé elemento sufficiente a determinare il sorgere del diritto al corrispettivo del Mediatore Creditizio, indipendentemente dalla concessione o meno del finanziamento. Il medesimo ragionamento vale, viceversa, nell'ipotesi di concessione di un finanziamento che necessita di garanzia il cui reperimento sia oggetto di un incarico parallelo che non abbia trovato risposta positiva da parte dei Consorzi di Garanzia Fidi abilitati interpellati.

Le Parti si obbligano alla reciproca, preventiva informazione scritta in merito alle richieste e/o trattative con gli istituti di credito e/o enti finanziari aventi per argomento "l'oggetto del contratto".

3. DURATA DEL CONTRATTO

3.1. Il presente contratto ha durata di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione, periodo entro il quale le parti ritengono che il medesimo possa avere esecuzione. In caso contrario alla scadenza dei sei mesi il contratto si intenderà

Letto confermato e sottoscritto

Timbro e firma

data

Luogo

Ed. 30 Rev. 00

tacitamente prorogato per eguale periodo. Eventuale successivo rinnovo avrà efficacia solo se effettuato per iscritto con raccomandata a/r da inviarsi all' indirizzo del Mediatore Creditizio.

3.2. Nel termine sopra indicato il presente incarico si considera irrevocabile.

3.3. In ipotesi di violazione di suddetta irrevocabilità il Cliente è tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale e fermi i compensi già maturati sulla base del presente contratto (che il Mediatore Creditizio ha comunque diritto ad ottenere ovvero, se già riscossi, a trattenere definitivamente), le somme di cui al successivo art. 11, secondo i parametri di quantificazione in esso indicati.

4. DIRITTO DI ESCLUSIVA

4.1. Il Cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino alla cessazione d'efficacia del presente contratto.

4.2. In ipotesi di violazione di suddetta esclusiva, che si considera relativa a qualsiasi conferimento di incarico a soggetto diverso dal Mediatore Creditizio in relazione a qualsivoglia operazione rientrante nell'accezione di mediazione creditizia ovvero che comporti per il Cliente il medesimo risultato che dovrebbe raggiungere il Mediatore Creditizio in virtù del presente contratto e di quanto indicato all'articolo 2, il Cliente è tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale e fermi i compensi già maturati sulla base del presente contratto (che il Mediatore Creditizio ha comunque diritto ad ottenere ovvero, se già riscossi, a trattenere definitivamente), le somme di cui al successivo art. 11, secondo i parametri di quantificazione in esso indicati.

5. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED AUTORIZZAZIONE AD INTRATTENERE RAPPORTI CON GLI ISTITUTI

5.1. Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare corso al presente contratto sin dal versamento della somma prevista al successivo art. 9 quale rimborso forfetario delle spese per istruttoria generale, analisi finanziaria, inoltro e discussione della pratica ad un primo Soggetto Abilitato e, nei limiti dell'incarico conferito, il Cliente autorizza altresì il Mediatore Creditizio ad intrattenere tutti i rapporti necessari con i Soggetti Abilitati, autorizzandolo altresì a ricevere tutte le comunicazioni utili (anche ai fini della normativa in materia di Privacy) all'espletamento dell'incarico conferito. Il Cliente, al fine di non compromettere il buon esito della mediazione creditizia, si obbliga a non intrattenere rapporti diretti con i Soggetti Abilitati contattati dal Mediatore Creditizio.

5.2. Il Mediatore Creditizio si impegna ad inviare la prima richiesta ad un primo Soggetto Abilitato entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dal pagamento a saldo delle spese sopra richiamate e consegna completa della documentazione richiesta nonché eventuali integrazioni.

6. DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI DEL CLIENTE

6.1. Il Cliente dichiara espressamente che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti (o che verranno forniti nel corso dell'esecuzione del presente contratto) corrispondono al vero e che né a carico suo, né a carico dei soci, né a carico di società controllate e/o collegate, esistono protesti, atti esecutivi, pignoramenti e procedure concorsuali. In ipotesi di violazione di suddetto obbligo di verità, il Cliente è tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale e fermi i compensi già maturati sulla base del presente contratto (che il Mediatore Creditizio ha comunque diritto ad ottenere ovvero, se già riscossi, a trattenere definitivamente), le somme di cui al successivo art. 11, secondo i parametri di quantificazione in esso indicati.

6.2. Il Cliente dichiara di non aver stipulato, nei sei mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto, alcun accordo di mediazione creditizia con soggetto diverso dal Mediatore Creditizio e, comunque, dichiara di non aver conferito a nessun soggetto alcun incarico che comporti per il Cliente il medesimo risultato che dovrebbe raggiungere il Mediatore Creditizio in virtù del presente contratto. Diversamente il Cliente è tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale e fermi i compensi già maturati sulla base del presente contratto (che il Mediatore Creditizio ha comunque diritto ad ottenere ovvero, se già riscossi, a trattenere definitivamente), le somme di cui al successivo art. 11, secondo i parametri di quantificazione in esso indicati.

Ed. 30 Rev. 00

6.3. Il Cliente si obbliga fornire al Mediatore Creditizio, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo, tutta la documentazione ritenuta a insindacabile giudizio del Mediatore Creditizio necessaria ad intrattenere i rapporti con i Soggetti Abilitati, compresa quella inerenti ai soci, agli amministratori e/o agli eventuali garanti. In ipotesi di mancata consegna nel termine sopra indicato, il Mediatore Creditizio invierà al Cliente un'intimazione alla rimessa di suddetta documentazione entro ulteriori tre giorni lavorativi, con l'espresso avvertimento che, in difetto, il presente contratto si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 cod.civ. ed il Cliente sarà tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale e fermi i compensi già maturati sulla base del presente contratto (che il Mediatore Creditizio ha comunque diritto ad ottenere ovvero, se già riscossi, a trattenere definitivamente), le somme di cui al successivo art. 11, secondo i parametri di quantificazione in esso indicati.

7. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

7.1 Il Mediatore Creditizio si impegna sia ad adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità dell'attività richiesta ex art. 2 sia a comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo l'incarico con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

7.2 Il Mediatore Creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

7.3 Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.

8. ESONERI DI RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il Cliente prende atto che se l'attività richiesta ex art. 2 non sarà effettivamente conseguita, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente medesimo né genericamente né specificatamente il motivo. Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei Soggetti Abilitati, anche nell'ipotesi di mancato conseguimento dell'attività richiesta ex art. 2.

9. PROVVISORIE E TERMINI DI PAGAMENTO

9.1. Il Cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga pagare un compenso pari al ..% (**..percento**) oltre IVA di legge, calcolato sull'importo oggetto di quanto effettivamente conseguito dal Mediatore Creditizio in relazione all'attività richiesta ex art. 2 (se diverso da quello indicato al medesimo art. 2), come indicato da suddetti soggetti nella delibera di approvazione e quindi indipendentemente dall'importo specificato nel precedente art. 2.

9.2. Il diritto del Mediatore Creditizio al suddetto compenso maturerà sin dal momento della comunicazione da parte del medesimo della delibera positiva dei Soggetti Abilitati e, pertanto, indipendentemente dalla sottoscrizione definitiva da parte del Cliente di quanto deliberato. Il Cliente dà atto che qualsivoglia contestazione relativa alla delibera positiva comunicata dovrà essere motivata. Per "motivata contestazione" si intende il richiamo a precedente documentazione scritta intercorsa tra le Parti.

9.3. Il pagamento dovrà avvenire a "presentazione fattura", ed effettuato a mezzo Bonifico bancario o altre modalità in uso corrente con gli Istituti di Credito.

9.4. Il compenso di cui al paragrafo 9.1 non include quanto di spettanza dei Soggetti Abilitati (Banche, Intermediari Finanziari, Consorzi di Garanzia fidi, etc...) per costi ed oneri dai medesimi contrattualmente previsti in relazione all'attività richiesta ex art. 2 (se diverso da quello indicato al medesimo art. 2). Qualora previste, dette spese verranno direttamente riconosciute dal Cliente agli stessi Enti, secondo modalità usuali.

10. SPESE

Il Cliente si obbliga corrispondere al Mediatore Creditizio la somma di €... (euro...../00) oltre IVA di legge a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per istruttoria generale, analisi finanziaria, inoltre e discussione della

Ed. 30 Rev. 00

pratica ad un primo Soggetto Abilitato, mediante pagamento immediato al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché la somma di €..... (euro...../00) + IVA, all'ordine, a titolo di rimborso forfetario dei costi sostenuti per la presentazione della medesima a cadaun ulteriore Soggetto Abilitato, nonché la somma di €..... (euro...../00) + IVA, all'ordine, a titolo di rimborso forfetario dei costi sostenuti nello specifico caso di compilazione ed inoltro richiesta di concessione garanzia consortile presso cadaun Consorzio di Garanzia Fidi abilitato.

11. PENALI

11.1. Il Cliente è stato reso consapevole dell'attività che il mediatore Creditizio pone in essere al fine di dare esecuzione all'incarico conferitogli con il presente contratto. Il Cliente è stato pertanto reso consapevole del fatto che tale attività si divide, sostanzialmente, in quattro fasi: Istruttoria, Presentazione, Discussione e Delibera.

11.2. Durante la fase Istruttoria il Mediatore Creditizio pone in essere l'attività più consistente dell'incarico: effettua l'analisi economico-finanziaria e patrimoniale del Cliente, esamina l'operazione per la quale il Cliente ha conferito il presente incarico, stende la relazione o le relazioni necessarie alla presentazione della pratica ai Soggetti Abilitati. Durante la fase di Presentazione il Mediatore Creditizio trasmette le relazioni ai Soggetti Abilitati e appresta contatti di carattere personale con i medesimi soggetti per enucleare le necessità del Cliente e la situazione economico-finanziario-patrimoniale del medesimo. Durante la fase di Discussione il Mediatore Creditizio si relaziona costantemente con i Soggetti Abilitati per dipanare ogni dubbio degli stessi riguardo l'operazione che il Cliente intende porre in essere, trasmettendo la documentazione richiesta ed adoperandosi per la positività della delibera. Durante la fase di Delibera i Soggetti Abilitati valutano la fattibilità dell'operazione impostata di concerto con il Mediatore Creditizio e deliberano positivamente o meno le richieste effettuate dallo stesso Mediatore.

11.3. Suddette fasi evidenziano la consistenza dell'attività del Mediatore Creditizio e, quindi, del danno che lo stesso può subire a causa di un comportamento, da parte del Cliente, contrario agli obblighi contrattualmente assunti.

11.4. Pertanto, nelle ipotesi indicate di violazione degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente nei precedenti artt. 3.3, 4.2, 6.1, 6.2 e 6.3, il Cliente medesimo è tenuto a versare al Mediatore Creditizio, a titolo di penale, le seguenti somme, paramtrate su base percentuale al corrispettivo che sarebbe spettato al Mediatore Creditizio applicando il compenso di cui al precedente art. 9.1 all'importo indicato nell'art. 2:

a) in ipotesi di corrispettivo di importo inferiore od uguale ad euro diecimila, al Mediatore Creditizio spetterà una penale pari al 25%, 35%, 50% del corrispettivo a seconda che la violazione posta in essere dal Cliente sia avvenuta, rispettivamente, nella fase Istruttoria, di Presentazione o di Discussione;

b) in ipotesi di corrispettivo di importo tra euro diecimila ed euro trentamila, al Mediatore Creditizio spetterà una penale pari al 15%, 20%, 30% del corrispettivo a seconda che la violazione posta in essere dal Cliente sia avvenuta, rispettivamente, nella fase Istruttoria, di Presentazione o di Discussione; c) in ipotesi di corrispettivo di importo superiore ad euro trentamila, al Mediatore Creditizio spetterà una penale pari al 10%, 14%, 20% del corrispettivo a seconda che la violazione posta in essere dal Cliente sia avvenuta, rispettivamente, nella fase Istruttoria, di Presentazione o di Discussione.

11.5. In ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente nei precedenti artt. 3.3, 4.2, 6.1, 6.2 e 6.3 successivamente alla comunicazione di delibera positiva da parte dei Soggetti Abilitati, il corrispettivo pattuito al precedente art. 9.1, calcolato sull'importo della medesima delibera positiva, si considera interamente dovuto, avendo ottenuto il Cliente il risultato richiesto al Mediatore Creditizio.

11.6. Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente la rispettiva fase di espletamento dell'incarico a mezzo pec.

11.7. Le Parti, in riferimento all'attività posta in essere dal Mediatore Creditizio, ai costi dallo stesso sostenuti e dal danno che gliene può derivare, ritengono eque e proporzionate ai rispettivi interessi le somme sopra indicate quali dovute a titolo di penale, in relazione alle diverse fasi del rapporto sopra indicate, e sulle quali rinunciano sin d'ora a sollevare qualsivoglia contestazione in qualsiasi sede, giudiziale o meno. Viene comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Ed. 30 Rev. 00

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente può recedere entro e non oltre quattordici giorni solari dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al Mediatore Creditizio a mezzo raccomandata A/R, in tale ipotesi restano a carico del cliente le spese di cui al precedente art. 10 oltre a quelle documentate dal Mediatore Creditizio.

13. COMUNICAZIONI

Per il Mediatore Creditizio:

FINLEAL S.r.l. a socio unico - P.IVA e C.F. n° 02119250245 – Via Vecchia Ferriera n. 4/a - 36100 Vicenza - Tel. 0444/964833 - e-mail: finleal@finleal.com – finleal@pec.it

Per il Cliente:

14. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono poste convenzionalmente a carico del Cliente; questi si obbliga a rifonderle al Mandatario ove la registrazione stessa sia avvenuta a cura del medesimo.

15. PRIVACY E AVVISI INFORMATIVI SULLA TRASPARENZA

15.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali CDPR- Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Soggetti Abilitati (Banche, Intermediari Finanziari, etc).

15.2 Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l'avviso delle "Principali norme di trasparenza" ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi ai Soggetti Abilitati (Banche, Intermediari Finanziari, etc)

15.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.Lgs n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

16. FORO COMPETENTE E RECLAMI

16.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs. 2016/2015.

16.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata a/r a Finleal srl che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; (ii) data del contratto di mediazione creditizia; (iii) riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto; (iv) motivazioni del reclamo; (v) richiesta nei confronti del Mediatore.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Ed. 30 Rev. 00

Luogo e data, _____

_____ timbro e firma

Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di approvare specificatamente i punti di cui al contratto sopra esteso ed in particolare dichiaro di aver preso visione degli articoli: Articolo 3 (Durata del contratto); Articolo 4 (Diritto di esclusiva); Articolo 5 (Termini di esecuzione del servizio ed autorizzazione ad intrattenere rapporti con gli istituti); Articolo 6 (Dichiarazioni ed obblighi del Cliente); Articolo 8 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio); Articolo 9 (Provvigione e termini di pagamento); Articolo 10 (Spese); Articolo 11 (Penali); Articolo 16 (Foro competente e reclami).



_____ timbro e firma

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto.

timbro e firma

Conferma di firma autografa apposta dal Cliente alla presenza del delegato FINLEAL S.r.l. a socio unico sig.

